



Ministero dell'Istruzione e del Merito
U.S.R. per la Calabria – A.T. per la Provincia di Reggio Calabria
POLO TECNICO PROFESSIONALE MARCONI-IPSIA ART-ZANOTTI
Viale Sasso Marconi, snc - 89048 SIDERNO (RC) – tel. 0964/048031
C.F.: 90027970806 - Codice Ministeriale: RCIS03100L

PEO: rcis03100l@istruzione.it | PEC: rcis03100l@pec.istruzione.it | WEB: www.iismarconisiderno.edu.it

Siderno, prot e data vedi segnatura

- **Ai Sigg. Docenti e al Personale ATA**
(con contratto a tempo determinato)
e p.c. - **Alla Sig.ra DSGA**
- **All'Albo/Sito web**

CIRCOLARE N. 136

Oggetto: **Ferie del Personale Docente e ATA tempo determinato - A.S. 2024/2025.**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 54 della Legge di stabilità n. 228 del 24.12.2012 *Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica*".

In base poi all'art. 38 e alla Dichiarazione congiunta n.2 del CCNL 2019-2021 *"Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative"*; ed ancora: *"...all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità*.

Inoltre, l'art. 5, comma 8 del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (modificato dall'art. 54 della L. n. 228/2012) sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruito e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il Personale Docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Per tutti i Docenti a tempo determinato è possibile quindi fruire delle ferie maturate nei seguenti periodi:

- dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni per i docenti con contratto annuale (31/8), con esclusione dei giorni destinati alle attività funzionali programmate;
- durante le vacanze natalizie e pasquali;
- in tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato o alle attività funzionali programmate (per i docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche);
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8), con esclusione



Ministero dell'Istruzione e del Merito
U.S.R. per la Calabria - A.T. per la Provincia di Reggio Calabria
POLO TECNICO PROFESSIONALE MARCONI-IPSIA ART-ZANOTTI
Viale Sasso Marconi, snc - 89048 SIDERNO (RC) - tel. 0964/048031
C.F.: 90027970806 - Codice Ministeriale: RCIS03100L

PEO: rcis03100l@istruzione.it | PEC: rcis03100l@pec.istruzione.it | WEB: www.iismarconisiderno.edu.it

dei giorni destinati alle eventuali attività funzionali programmate.

Più in dettaglio, alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione:
 - a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
I vacanze natalizie;
II vacanze pasquali;
III ponti e sospensione delle attività didattiche;
IV periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).
2. Ferie durante l'attività didattica:
 - a. è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica.
3. Docenti con contratto fino al **30 giugno**:
 - a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.
 - b. In assenza di domanda volontaria non si avrà diritto all'indennità.
4. Docenti con contratto fino al **31 agosto**:
 - a. non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.
5. Supplenti brevi e saltuari:
 - a. le disposizioni sopra indicate non si applicano al Personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva e che l'Istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione da parte del dipendente a tempo determinato.

Si invita pertanto, il Personale Docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente e a richiedere la fruizione delle proprie ferie, in conformità alle disposizioni sopra indicate.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online e nella sezione Amministrazione trasparente di questa Istituzione Scolastica, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Dirigente Scolastico
Gaetano Pedullà

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93